



## **Vigili del Fuoco – CLOZ**

Via Chini 7 38028 NOVELLA ( TN )

E mail : [info@vvfcloz.com](mailto:info@vvfcloz.com)

[www.vvfcloz.com](http://www.vvfcloz.com)

tel e fax 0463/874392

## **CAPITOLATO SPECIALE**

**Fornitura di un automezzo APS antincendio di seconda categoria per la dotazione di servizio del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di CLOZ.**

## **PARTE AMMINISTRATIVA**

## **INDICE**

- art. 1 - Oggetto e finalità della fornitura**
- art. 2 - Obblighi a carico della Ditta fornitrice**
- art. 3 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**
- art. 4 - Documenti che fanno parte del contratto**
- art. 5 - Importo e durata del contratto**
- art. 6 – Referente di progetto**
- art. 7 - Modalità e luogo di consegna**
- art. 8 - Termini di consegna e penalità**
- art. 9 - Accettazione e collaudi**
- art. 10 - Sospensione dell'esecuzione del contratto**
- art. 11 - Modifica del contratto durante il periodo di validità**
- art. 12 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**
- art. 13 - Controlli sull'esecuzione del contratto**
- art. 14 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**
- art. 15 - Subappalto**
- art. 16 - Tutela dei lavoratori**
- art. 17 - Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nella fornitura**
- art. 18 - Sicurezza**
- art. 19 - Elezione di domicilio della Ditta fornitrice**
- art. 20 - Trattamento dei dati personali**
- art. 21 - Garanzia definitiva**
- art. 22 - Risoluzione del contratto**
- art. 23 - Recesso**
- art. 24 - Definizione delle controversie**
- art. 25 - Obblighi in materia di legalità**
- art. 26 - Spese contrattuali**
- art. 27 - Norma di chiusura**

### **art. 1 - Oggetto e finalità della fornitura**

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di n.1 Autopompa Serbatoio ad uso antincendio rispondente alle caratteristiche ed alle specifiche tecniche di cui ai successivi articoli, di seguito denominata APS, da assegnare al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Cloz quale dotazione di servizio indispensabile allo stesso.

L'autoveicolo ed i componenti dell'allestimento dovranno essere nuovi di fabbrica, certificati secondo le norme CE e Statali e di prima immatricolazione. Sono esclusi tutti gli automezzi ed i componenti che abbiano partecipato a manifestazioni fieristiche, dimostrazioni o simili.

L'Ente committente è il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Cloz.

## **art. 2 - Obblighi a carico della Ditta fornitrice**

La Ditta fornitrice, nell'adempiere la fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente Capitolato.

La stipulazione del contratto da parte della Ditta fornitrice equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano la presente fornitura, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte della Ditta fornitrice equivalgono altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

La Ditta fornitrice resta responsabile della qualità e della rispondenza alle specifiche del presente Disciplinare di fornitura ed alla normativa vigente, sia del veicolo nel suo complesso, che dei relativi singoli componenti ed allestimenti, ancorché acquisiti presso terzi.

La Ditta fornitrice è l'unica responsabile dell'osservanza delle norme vigenti durante la costruzione e l'assemblaggio dell'APS e fino alla consegna della stessa, nonché di ogni onere derivante dalla garanzia e dagli obblighi assunti in merito all'assistenza ed alla reperibilità dei ricambi.

Il Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz resta pertanto sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per privative industriali o brevetti di cui fosse coperto il veicolo e/o i singoli componenti offerti; a questo riguardo con la sottoscrizione del contratto la Ditta fornitrice riconosce espressamente di essere tenuto a rispondere in proprio ed in maniera esclusiva verso gli eventuali aventi diritto a tale titolo.

## **art. 3 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- la normativa in materia di contratti pubblici vigente nella provincia di Trento, per quanto applicabile;
- il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- le norme del codice civile;

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 - 1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente Disciplinare di fornitura, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

## **art. 4 - Documenti che fanno parte del contratto**

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto di fornitura:

- il presente capitolato speciale (parte amministrativa e parte tecnica);
- l'offerta tecnica della Ditta fornitrice;
- l'offerta economica della Ditta fornitrice;
- le dichiarazioni della Ditta fornitrice presentate in sede di gara;
- (eventuale) l'atto costitutivo di R.T.I.;
- (eventuale) la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara.

## art. 5 - Importo del contratto

Il prezzo della fornitura corrisponde all'importo a base d'asta, cui va applicato il ribasso offerto dalla Ditta fornitrice in sede di gara. Detto prezzo si intende remunerativo di tutte le obbligazioni e condizioni contrattuali, nonché offerto dalla Ditta fornitrice in base ai calcoli di propria convenienza, a proprio completo rischio.

**Sul prezzo della fornitura, come sopra determinato, la Ditta fornitrice si impegna a praticare la riduzione corrispondente all'agevolazione spettante al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Cloz - in quanto organizzazione di volontariato iscritta all'albo di cui all'art. 3 della L.P. 13 febbraio 1992, n.8 - ai sensi dell'art. 20 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326 e dalle eventuali ulteriori disposizioni in materia di ONLUS.**

## art. 6 – Referente di Progetto

Il referente di Progetto, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto avvalendosi della Commissione di progetto.

Il Direttivo nomina tali figure e le comunica alla Ditta fornitrice all'atto della firma del contratto.

## art. 7 - Modalità e luogo di consegna

La Ditta fornitrice è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora la Ditta fornitrice non adempia, il Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'APS, successivamente all'accettazione positiva di cui al successivo art. 9, perfettamente funzionante, collaudata, completa ed allestita come previsto dal presente capitolato dovrà essere consegnata presso la sede del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Cloz, Via Chini n. 7 – Novella (TN).

La consegna dovrà essere formalizzata con una dichiarazione, redatta in doppio esemplare, datata e sottoscritta congiuntamente da un rappresentante del fornitore e dal direttore dell'esecuzione. Alla consegna dovrà essere presente un tecnico specializzato incaricato dalla Ditta fornitrice.

Contestualmente alla consegna dell'APS dovranno essere fornite n. 2 (due) copie, in lingua italiana, della seguente documentazione:

- Manuale Uso e Manutenzione ordinaria dell'attrezzatura e allestimento;
- Manuale Uso e Manutenzione della APS;
- Schemi dei circuiti idrici, elettrici e d'insieme;
- Disegni con codici ricambi dell'intero allestimento;
- Libretto d'uso e Manutenzione dell'autotelaio;
- Libretto uso e manutenzione impianto di spegnimento CAFS

## art. 8 - Termini di consegna e penalità

La consegna dell'APS dovrà avvenire, **presso la sede del Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz**, entro il termine perentorio di **600 (seicento)** giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di fornitura ovvero dell'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto eventualmente disposta dal referente di progetto.

Qualora intervengano ritardi di consegna dell'APS rispetto al termine predetto, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata la penalità dell'1 per 1000 (uno per mille) per giorno naturale di ritardo, sul valore dell'importo contrattuale relativo al mezzo oggetto della fornitura.

La data di avvenuta consegna, anche ai fini dell'applicazione della penale, è considerata quella di cui al precedente art. 7, comma 2 e conseguente suo accertamento mediante apposito verbale di consegna, come previsto nel successivo comma 3 del medesimo articolo 7.

Non sono considerate cause di forza maggiore ritardi dovuti alla mancanza di possesso, da parte del fornitore, dei documenti necessari ai collaudi tecnici e all'immatricolazione.

Approvato con delibera Direttivo Vigili del Fuoco Cloz del 08/06/2020

Qualora il ritardo di consegna superi i 90 (novanta) giorni, il Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz si riserva il pieno diritto e senza formalità di sorta, di esercitare ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti, nonché di risolvere il contratto a maggiori spese del fornitore stesso.

L'entità delle penali è applicata previa contestazione scritta, avverso la quale la Ditta fornitrice avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui la Ditta fornitrice non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti alla Ditta fornitrice in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 22 del presente capitolato.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, il Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz si riserva la facoltà di procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta fornitrice dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **art. 9 - Accettazione e collaudi**

La Ditta fornitrice, prima della consegna dell'APS ed in tempo utile per essa (cfr. precedenti artt. 7 e 8) deve comunicare al referente di progetto la conclusione dell'allestimento del mezzo al fine dell'accettazione di cui al presente articolo.

La comunicazione deve pervenire con un anticipo di almeno tre giorni dalla data da cui può essere effettuata l'accettazione.

L'APS, una volta completata, dovrà essere collaudata ("collaudo di accettazione") dalla Commissione di collaudo appositamente nominata dal Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Cloz, presso lo stabilimento di produzione o di allestimento per accertare la completezza di ogni parte alle prescrizioni del contratto.

Il collaudo consisterà nell'accertamento della rispondenza del mezzo allestito alle caratteristiche contrattuali ed in particolare:

- alla normativa vigente in termine di omologazione dei veicoli per la circolazione su strada;
- all'offerta tecnica presentata dall'operatore economico, ed accettata dal Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz ed alle sue eventuali varianti concordate;
- al presente capitolato e al contratto di fornitura stipulato.

Oltre ad ogni accertamento che il Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz riterrà utile eseguire, anche in fase di realizzazione, saranno effettuati i seguenti esami, controlli e prove:

- esame dell'automezzo nel suo complesso, della qualità visibile delle lavorazioni e dei materiali impiegati, dei montaggi, delle finiture, con rilevazione del numero di telaio;
- rilevazione delle misure, dei dati di ingombro e di peso;
- prova di marcia su strada, su percorso complessivo di circa 50 Km, altimetricamente e planimetricamente vario;
- prova di frenatura, con veicolo a vuoto ed a pieno carico, effettuata a varie velocità;
- verifica dei dispositivi di controllo, di comando e di sicurezza nelle condizioni più sfavorevoli di funzionamento del complesso;
- prova delle attrezzature e degli eventuali optional installati, se e per quanto facente parte della fornitura, mediante verifica delle caratteristiche e delle prestazioni rispetto alle caratteristiche contrattuali;
- Verifica e misura delle prestazioni operative del sistema di stabilizzazione, della APS, intese come velocità, facilità, contemporaneità delle manovre, dimensioni.
- Verifica delle portate e delle prestazioni della APS.
- Controllo dei dispositivi di comando e sicurezza, verifica di stabilità dell'APS.
- Prova di funzionamento prolungato del complesso APS, con verifica delle temperature dei fluidi interessati (olio/acqua motore, olio idraulico).
- Verifiche del corretto funzionamento, con trasmettitori radio in funzione, di tutti i dispositivi elettronici ed elettrici in dotazione al veicolo allestito e che tali dispositivi a loro volta non pregiudichino l'efficienza degli apparati radio.

La Commissione di collaudo potrà svolgere in proprio le prove necessarie agli accertamenti richiesti, o richiederne lo svolgimento presso laboratori di propria fiducia, o infine accettare certificazioni ed omologazioni da parte di Enti e

laboratori specializzati.

Non sono ammesse tolleranze in aumento rispetto ai dati limite di normativa per quanto riguarda le masse totali a terra e gli ingombri del veicolo allestito rispetto al dato richiesto nel presente capitolato.

Saranno a carico della Ditta fornitrice tutte le spese necessarie per il collaudo, nonché le spese per i danni al personale ed alle cose che dovessero verificarsi per il cattivo funzionamento dell'APS o dei suoi sottosistemi. Qualora, in seguito alla prova di collaudo si rendessero necessari rimbocchi, riparazioni o sostituzioni, la Ditta fornitrice si obbliga ad eseguirle a propria cura e spese nel più breve tempo possibile.

Il personale autista ed ausiliario addetto alla esecuzione delle prove sarà fornito dalla Ditta fornitrice, salva la facoltà della Commissione di collaudo di sostituire i predetti in tutto o in parte con proprio personale. Per lo svolgimento delle prove esterne allo stabilimento o magazzino di approntamento l'APS sarà munita di targa "prova" e assicurata a cura dell'aggiudicatario.

Il collaudo d'accettazione mentre non impegna in alcun modo il Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz, non solleva la Ditta fornitrice dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari dell'APS a quanto prescritto e della qualità e dimensionamento dei materiali impiegati.

Il Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e la Ditta fornitrice sarà chiamata a rispondere al Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

La Ditta fornitrice è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora la Ditta fornitrice non adempia, il Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Per i fini di cui al presente articolo il Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz provvederà alla nomina di una specifica Commissione di collaudo alla quale sono delegati tutti i controlli e le verifiche previste.

## **art. 10 - Sospensione dell'esecuzione del contratto**

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

## **art. 11 - Modifica del contratto durante il periodo di validità**

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

## **art. 12 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

Il pagamento delle forniture è effettuato mediante l'emissione di mandati di pagamento, qualora non vi siano contestazioni o pendenze, nel seguente modo:

- Il pagamento della fornitura è effettuato solamente in assenza di contestazioni o pendenze, mediante l'emissione di mandati di pagamento a seguito presentazione delle fatture;
- previa emissione di regolare fattura, sulla quale devono risultare tutti gli elementi idonei ad individuare la fornitura, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 3 in relazione al pagamento diretto del subappaltatore;
- I° acconto: al ritiro dell'autotelaio dal concessionario per un importo pari 20% dell'importo contrattuale;
- II° acconto: al termine del montaggio della struttura principale dell'allestimento (ovvero carrozzeria completa, mancante solo dell'allestimento dei vani di caricamento) per un importo massimo del 40 % dell'importo contrattuale al netto degli oneri fiscali e al netto dell'acconto di cui al punto precedente;
- saldo: un importo pari alla rimanenza, a 60 giorni dalla consegna dell'automezzo.
- La Ditta fornitrice deve comunicare, per iscritto, il codice IBAN del conto corrente dedicato.
- **La fattura dovrà essere emessa con intestazione al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Cloz**, al quale è consegnata l'autobotte.

Nella fattura dovrà essere espressamente riportato il riferimento alla norma agevolata sulla base della quale il Corpo VVF Volontari di Cloz, in quanto organizzazione di volontariato iscritta all'albo di cui all'art.3 della L.P. 13 febbraio 1992, n.8, beneficia dell'agevolazione in misura pari al 20% applicata sul prezzo complessivo di acquisto al netto di IVA, come previsto dall'art. 20 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i.

Approvato con delibera Direttivo Vigili del Fuoco Cloz del 08/06/2020

Il Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz procede al pagamento del corrispettivo solo al seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta fornitrice e degli eventuali subappaltatori.

Il Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dalla Ditta fornitrice a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del verbale di verifica di conformità con esito positivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

### **art. 13 - Controlli sull'esecuzione del contratto**

Il Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, la Ditta fornitrice, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

Il Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e la Ditta fornitrice sarà chiamata a rispondere al Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

Il Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz si riserva, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

### **art. 14 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n°52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile al Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

Il Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che la Ditta fornitrice intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile al Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità al Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui il Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di fornitura, pena l'automatica inopponibilità della cessione al Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz.

### **art. 15 - Subappalto**

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che la Ditta fornitrice abbia indicato nell'offerta, nonché nel caso di variante in sede di sottoscrizione del contratto, le forniture o le parti di esse che intenda subappaltare (l'omessa indicazione non consente il ricorso al subappalto che non può pertanto essere autorizzato);
- b) che l'Appaltatore dimostri requisiti di affidabilità, competenza e capacità tecnica.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente all'inizio della relativa fornitura dal Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz, previa richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della

richiesta: scaduto tale termine l'autorizzazione si considera concessa.  
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della L.P. 2/2016 e dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

## **art. 16 - Tutela dei lavoratori**

La Ditta fornitrice e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

## **art. 17 - Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nella fornitura**

La Ditta fornitrice è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per la categoria, nonché negli accordi locali integrativi dello stesso e ad adempiere a tutti gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza ed assistenza.

Il Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, agli enti previdenziali assicurativi competenti una certificazione attestante l'avvenuto regolare e completo versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, relativamente all'osservanza delle condizioni retributive risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro.

## **art. 18 - Sicurezza**

La Ditta fornitrice s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.

La Ditta fornitrice s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto.

La Ditta fornitrice s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

## **art. 19 - Elezione di domicilio della Ditta fornitrice**

La Ditta fornitrice elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di fornitura.

## **art. 20 - Trattamento dei dati personali**

In relazione alla fornitura affidata, il titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Cloz, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento degli stessi nel rispetto del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - regolamento generale sulla protezione dei dati (d'ora in poi, per il presente articolo, sarà più brevemente indicato con "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri preposti al trattamento. Inoltre, il titolare risponde degli obblighi di cui all'art. 24, nonché di quelli informativi di cui agli artt. 13 e 14, del regolamento medesimo. Il preposto al trattamento è il responsabile della struttura provinciale competente nel merito che in forza della propria competenza ha assunto il provvedimento a contrarre finalizzato all'affidamento della fornitura. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, la Ditta fornitrice potrà venire a conoscenza e trattare dati personali comuni relativi ai servizi offerti al Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz e agli utenti del Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz stessa o altri aventi diritto a causa del contratto di fornitura. Il trattamento di tali dati da parte della Ditta fornitrice può e deve avvenire esclusivamente in ragione della fornitura affidata. Pertanto, con un apposito separato atto negoziale di nomina e conferimento delle relative istruzioni, la Ditta fornitrice, ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'art. 28 del regolamento, potrà



essere nominato responsabile del trattamento dei dati. Il trattamento potrà essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto di fornitura e nell'atto di nomina e conferimento delle relative istruzioni, nei limiti e per la durata dello stesso incarico. Tale nomina di responsabile sarà valida per tutta la durata del contratto di fornitura e si considererà revocata a completamento complessivo ed ultimativo dell'incarico (come ad esempio, a conclusione delle operazioni di verifica della conformità o della regolare esecuzione).

Il trattamento deve riguardare i soli dati personali strettamente necessari, pertinenti e funzionali alla stipulazione ed esecuzione del contratto in parola. Inoltre, il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato ad adempiere, in ogni sua parte, anche prodromica, accessoria e consequenziale, il contratto stesso. Sotto il profilo della natura delle attività esercitate, il trattamento avviene, ad esempio, relativamente a:

- la raccolta dei dati personali e al loro corretto trattamento in ragione dei legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento negli specifici contesti, condizioni e limiti, come fissati dal contratto di fornitura affidato, oltre che nel rispetto e nei limiti derivanti dall'esercizio dei diritti degli aventi interesse legittimo ai sensi del regolamento;
- le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui all'articolo 32 del regolamento;
- la notifica di una violazione dei dati personali al titolare o al suo preposto, competente nel merito.

La Ditta fornitrice, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni di tutta la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal titolare del trattamento, anche per il tramite dei propri preposti.

Il responsabile del trattamento assume l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative necessarie e adeguate, in modo tale che il trattamento dei dati, relativi e pertinenti al contratto, soddisfi i requisiti del regolamento generale sulla protezione dei dati. L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 del regolamento o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 del regolamento, può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'art. 28 del regolamento. Inoltre, con la stipula del contratto si prevede, in particolare, che la Ditta fornitrice, in veste di responsabile del trattamento, si obblighi a:

- trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo, rispetto all'Italia, o verso un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione Europea o il diritto nazionale cui è soggetto il responsabile esterno del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del regolamento;
- rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del regolamento per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del regolamento;
- assistere il titolare del trattamento (o il preposto al trattamento) nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione o a disposizione del preposto al trattamento;
- restituire al titolare del trattamento (o al preposto al trattamento) tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o dello Stato italiano preveda la conservazione dei dati; dopo la cancellazione, dia conferma scritta al titolare/responsabile interno dell'avvenuta eliminazione definitiva dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, dei medesimi dati trattati o copie degli stessi;
- mettere a disposizione del titolare del trattamento (o al preposto al trattamento) tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del regolamento e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi

incaricato;

- informare immediatamente il titolare del trattamento (o il preposto al trattamento) qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, italiane o dell'Unione Europea, relative alla protezione dei dati.

Ai sensi del paragrafo 10, dell'art. 28, del regolamento, fatti salvi gli artt. 82, 83 e 84 del medesimo regolamento, se un responsabile del trattamento, anche esterno, viola il regolamento stesso, determinando autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento, questi è considerato un titolare del trattamento in questione.

Il titolare e il responsabile del trattamento si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del regolamento, si precisa che con separato atto l'Impresa aggiudicataria dovrà, ove ne sussistano i presupposti, essere incaricata responsabile del trattamento. In tal caso, la mancata accettazione dell'incarico comporterà la risoluzione del contratto di fornitura eventualmente nel frattempo stipulato.

## **art. 21 - Garanzia definitiva**

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la Ditta fornitrice deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla Ditta fornitrice.

Nel caso di integrazione del contratto, la Ditta fornitrice deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

- il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e il Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz è quello di Trento;
- condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico del Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.

## **art. 22 - Risoluzione del contratto**

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 richiamato dal precedente art. 23 in materia di risoluzione del contratto a titolo esemplificativo e non esaustivo, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi

- sopravvenuto accertamento di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016, in capo alla Ditta fornitrice;
- fallimento o situazione di insolvenza in capo alla Ditta fornitrice, o perdita dei requisiti per l'esecuzione della fornitura;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte della Ditta fornitrice nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ingiustificata sospensione della fornitura;
- subappalto non autorizzato;
- cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 15 del presente Disciplinare di fornitura;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dal Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz presso la Ditta fornitrice, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine al Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz stessa, in conformità all'art. 13, comma 3, del presente Disciplinare di fornitura;
- applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 8 del presente capitolato;

Approvato con delibera Direttivo Vigili del Fuoco Cloz del 08/06/2020

- il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione della fornitura.

Le sopra elencate situazioni comportano la risoluzione di diritto del contratto.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali il Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti della Ditta fornitrice.

Nel caso di risoluzione, il Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dalla Ditta fornitrice il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso alla Ditta fornitrice può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per il Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore del Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz il diritto di riscuotere la cauzione definitiva e di assicurare l'esecuzione della fornitura applicando l'art. 110 D.Lgs. 50/2016. Alla parte inadempiente vanno addebitate le maggiori spese sostenute dall'amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Ditta fornitrice, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

## **art. 23 - Recesso**

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

## **art. 24 - Definizione delle controversie**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz e la Ditta fornitrice, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del d.lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

E' escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

## **art. 25 - Obblighi in materia di legalità**

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, la Ditta fornitrice si impegna a segnalare tempestivamente al Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

La Ditta fornitrice inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

## **art. 26 - Spese contrattuali**

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico della Ditta fornitrice.


## **art. 27 - Norma di chiusura**

La Ditta fornitrice, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di fornitura, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Cloz,

La Ditta fornitrice

Il comandante  
Matteo Fiorio



Approvato con delibera Direttivo Vigili del Fuoco Cloz del 08/06/2020



**CORPO VIGILI  
DEL FUOCO  
VOLONTARI DI CLOZ**  
Cod. Fisc. 83030890228